

**Ricorso proposto il 10 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio**

(Causa C-250/08)

(2008/C 223/38)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. R. Lyal e P. van Nuffel, agenti)

*Convenuto:* Regno del Belgio

**Conclusioni della ricorrente:**

— dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 18 CE, 43 CE e 56 CE e degli artt. 31 e 40 dell'Accordo SEE in quanto, nella Regione fiamminga, all'atto di calcolare l'agevolazione fiscale collegata all'acquisto di un bene immobile destinato a residenza principale, l'imposta di registro versata anteriormente in occasione dell'acquisto della residenza principale è presa in considerazione solo se quest'ultima era situata nella Regione fiamminga e non qualora fosse situata in uno Stato membro diverso dal Belgio o in uno Stato EFTA;

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La normativa belga relativa all'imposta di registro vigente nella Regione fiamminga prevede una diminuzione dell'imposta di registro in occasione dell'acquisto della residenza principale nella Regione fiamminga, in misura pari all'imposta di registro versata in occasione del precedente acquisto della residenza principale nella Regione fiamminga, a condizione che, durante lo stesso periodo, la precedente residenza principale sia venduta. La Commissione ritiene che tale normativa conceda un'agevolazione fiscale, a parità delle restanti condizioni, alle persone che si trasferiscono all'interno della Regione fiamminga, agevolazione che non è concessa alle persone che si trasferiscono nella Regione fiamminga provenendo da uno Stato membro diverso dal Belgio. La Commissione ritiene che tale normativa sia discriminatoria nei confronti dei cittadini dell'Unione che godono della libera circolazione e dei cittadini che godono del diritto di stabilimento, in quanto costituisce un ostacolo all'investimento immobiliare nella Regione fiamminga di capitali provenienti da Stati membri diversi dal Belgio; che, di conseguenza, tale normativa è in linea di principio contraria, rispettivamente, agli artt. 18 CE e 43 CE e 31 dell'Accordo SEE, ed agli artt. 56 CE e 40 dell'Accordo SEE. La Commissione giudica che, nel caso di

specie, nessun motivo imperativo di interesse generale possa giustificare tale violazione del trattato. Inoltre, non si può nemmeno invocare la necessità di garantire la coerenza del regime tributario, dato che si tratta nel caso di specie di due situazioni tributarie diverse, disciplinate unicamente dalle norme specificamente applicabili alla situazione volta a volta rilevante.

**Ricorso proposto il 13 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese**

(Causa C-253/08)

(2008/C 223/39)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Yerrell e M. Telles Romão, agenti)

*Convenuta:* Repubblica portoghese

**Conclusioni della ricorrente**

— Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/22/CE<sup>(1)</sup>, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per il recepimento è scaduto il 1° aprile 2007.

<sup>(1)</sup> GU L 102, pag. 35.